



PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO  
DEL  
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

*Approvato con*

*Deliberazione di Consiglio Provinciale*

*n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale, istituito dalla Provincia di Lecce, in conformità alle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*), della Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37 (*Ordinamento della Polizia Locale*), del Regolamento Regionale n. 11 del 11/04/2017 (*Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale*) e nel rispetto dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia", Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Il presente Regolamento costituisce norma di carattere speciale rispetto al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Lecce.

### TITOLO I

#### FUNZIONI E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

##### **Art. 1 - Configurazione del Corpo di Polizia Locale**

Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.

Al vertice del Corpo di Polizia Locale può essere posto esclusivamente il Comandante, con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza attribuitegli dalla L. n. 65/86 e dalla L.R. n. 37/11.

##### **Art. 2 - Funzioni e compiti del Corpo di Polizia Locale**

Le funzioni e i compiti di Polizia Locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

Il personale di Polizia Locale esercita, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 5 L. n. 65/86 e dell'art. 5 della L. R. n. 37/2011, le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa locale;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia edilizia;
- e) polizia ambientale e mineraria;
- f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
- g) polizia stradale;
- h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
- k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

- m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
- r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
- s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.

I Comuni, anche in forma associata, e la Provincia regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di Polizia Locale.

I corpi e servizi di Polizia Municipale e di Polizia Provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti del presente regolamento.

Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del Comandante.

### **Art. 3 – Funzioni di Polizia Giudiziaria**

Il personale di Polizia Locale, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, commi 2, lett. b) e 3 del C.p.p.

Il Comandante e gli Ufficiali di Polizia Locale di cui al prospetto D (Categoria dei Commissari) dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 11/17, assumono la qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

### **Art. 4 – Funzioni di Polizia Stradale**

Il personale di Polizia Locale, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), è organo di Polizia Stradale e ne esercita le relative funzioni consistenti in:

- a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazione degli incidenti stradali;
- c) predisposizione e esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) tutela e controllo sull'uso delle strade

Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

## **Art. 5 – Funzioni di Pubblica Sicurezza**

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel rispetto dei propri limiti e delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/86, funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Presidente della Provincia, conferisce al suddetto personale la qualifica di cui sopra, dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Presidente, venga accertato il venir meno dei requisiti prescritti.

## **Art. 6 - Organizzazione e dotazione organica del Corpo di Polizia Locale**

Le funzioni di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa locale sono esercitate dalla Provincia, in forma singola, attraverso il rispettivo Corpo, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione.

Il Corpo di Polizia Locale è costituito con la dotazione organica minima di sette addetti.

L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale sono disciplinati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma 3 della L. R. n. 37/2011, in quanto applicabili.

La dotazione organica della Polizia Locale, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## **Art. 7 – Ordinamento strutturale**

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di articola in:

- a) Comando, costituito dal Comandante e dal Vice Comandante,
- b) Segreteria,
- c) Nuclei, i cui compiti sono assegnati dal Comandante che, con proprio provvedimento, provvede alla distribuzione del personale nei medesimi con a capo un Ufficiale.

## **Art. 8 - Servizi esterni di soccorso, supporto e formazione**

La Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l'incolumità dei cittadini e l'ordinato vivere civile.

Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla Polizia Locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso Enti Locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall'ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.

## **Art. 9 - Direzione e controllo**

Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al Presidente della Provincia compete il potere di impartire gli indirizzi al Comandante del Corpo e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Comandante del Corpo, ferma restando la propria autonomia organizzativa e operativa, è responsabile esclusivamente verso il Presidente della Provincia, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla Polizia Locale; assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla propria responsabilità.

## **Art. 10 - Comunicazione esterna dell'attività della Polizia Locale**

Spetta al Comandante del Corpo, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla Polizia Locale.

## **Art. 11 - Personale del corpo di Polizia Locale**

La classificazione degli addetti alla Polizia Locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dalla Provincia in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'accesso alla funzione di Comandante del corpo di polizia locale avviene ordinariamente tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima esclusivamente nell'ambito dell'area di Vigilanza – Polizia Locale.

Il conferimento temporaneo o ad interim del comando del Corpo, nelle more delle procedure di cui sopra, può avvenire nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di Polizia Locale sono disciplinati dalla Provincia nell'ambito della regolamentazione in materia di assunzione agli impieghi e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

La partecipazione ai concorsi di cui al comma precedente è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della Legge Regionale 37/2011.

## **Art. 12 - Ordinamento organico e distintivi di grado**

I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti sono analiticamente contenuti nell'allegato C) del Regolamento Regionale n. 11/2017.

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, lett. c, della Legge Regionale n. 37/2011, le funzioni e le attività del Corpo di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo o di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.

A parità di grado, l'anzianità di servizio maturata, anche presso altri Enti, purché nell'Area di Vigilanza - Polizia Locale determina sovra ordinazione funzionale.

- Al Comandante del Corpo di Polizia locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'Ente, così come indicato nei seguenti prospetti di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/2017:

**Prospetto A)**

<b>Comandante di Corpo/Servizio con qualifica dirigenziale</b>	
Ente locale dotato di dirigenza	Dirigente

**Prospetto B)**

<b>Comandante di Corpo/Servizio senza qualifica dirigenziale</b>	
<b>Dimensione ente locale</b>	<b>Grado</b>
Oltre 15.000 abitanti	Commissario Superiore

L'attuazione dei gradi come sopra riportati non determina un compenso superiore a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

- Agli Ufficiali diversi dal Comandante, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui all'art. 8. prospetto D) del Regolamento Regionale n.11/2017

**Prospetto D)**

<b>Ufficiali di Polizia Locale NON Comandanti</b>	
Commissario Superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario Capo	denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria

	giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario
Vice Commissario	denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D

Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro.

Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

- **Agli appartenenti alla categoria C sono attribuiti i distintivi di grado sulla base dei requisiti indicati dall'art. 9, prospetti E ed F del Regolamento Regionale n. 11/2017 cui all'art. 9 :**

#### **Prospetto E)**

<b>Attività di Coordinamento o di Controllo - Ispettore di Polizia Locale</b>	
Ispettore Superiore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo
Ispettore Capo	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Ispettore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore
Vice Ispettore	denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

#### **Prospetto F)**

<b>Attività di Servizio - Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale</b>	
Sovrintendente Capo	denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio
Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio
Vice Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio
Assistente	denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio
Agente Scelto	denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio
Agente di Polizia Locale	Nessun distintivo di grado

In fase di prima attuazione del presente regolamento si applica l'art.11 "Disposizioni transitorie" del Regolamento Regionale n.11/2017.

L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di Agente, Assistente e Sovrintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di Ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di coordinamento o controllo della categoria di cui al prospetto E) sono stabilite dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L.R. 37/2011.

### **Art. 13 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione dei distintivi di grado**

Le competenze, le modalità e le responsabilità nell'attribuzione dei distintivi di grado, sono stabilite dal presente regolamento nella stretta osservanza di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 11/2017.

Il riconoscimento formale dei distintivi di grado per il Comandante del Corpo di Polizia Locale è disposto con decreto del Presidente della Provincia.

Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

### **Art. 14 - Funzioni del Comandante**

Oltre ai compiti ed alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, al Comandante compete in particolare:

- l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo di tutti i nuclei operativi e degli uffici del Comando di Polizia Locale ;
- l'attuazione degli indirizzi impartiti dal Presidente;
- l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
- l'attività di studio, di ricerca e di elaborazioni di piani e di programmi, nonché la verifica dei relativi risultati;
- la proposta alla Provincia di atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
- l'emanazione di direttive e di disposizioni interne al Corpo per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico amministrativi, nonché delle direttive generali impartite dal Presidente;
- la relazione al Presidente su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;
- l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- la rappresentanza del Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose,
- l'assegnazione del personale dipendente agli uffici e ai nuclei operativi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- la verifica periodica della funzionalità dei servizi e degli uffici;
- la proposta di encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;



- la contestazione degli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri, fatta salva la disciplina normativa e contrattuale sulla responsabilità disciplinare.

Il Comandante con proprio provvedimento, sentito il Presidente, nomina il Vice Comandante al quale attribuisce funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza e/o impedimento di entrambe le figure, il Comandante può nominare altro Commissario.

La nomina del Vice Comandante può essere revocata esclusivamente dal Comandante con proprio provvedimento motivato per gravi inadempimenti e/o violazioni.

#### **Art. 15 - Funzioni del Vice Comandante**

Il Vice Comandante è nominato dal Comandante con le modalità previste dal precedente articolo.

Cura e sovrintendente iniziative o interventi.

Collabora direttamente col Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e dell'attività del Corpo nel suo complesso.

Cura l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante.

Esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento temporaneo del Comandante.

#### **Art. 16 - Funzioni degli Ufficiali**

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante.

Assicurano la direzione del nucleo a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

Sono preposti al coordinamento e controllo degli operatori, creando le migliori condizioni operative possibili ed accertando che l'esecuzione dei servizi sia conforme alle direttive ed alle istruzioni impartite.

#### **Art. 17 – Funzioni degli Ispettori di P.L.**

Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori sono responsabili anche del personale loro affidato dal Comandante.

In particolare

- a. sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
- b. curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
- c. redigono relazioni ed atti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
- d. istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate che necessitano di elaborazioni di dati ed attività di studio;
- e. espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali, per il tramite del superiore gerarchico;
- f. assumono la responsabilità dei procedimenti afferenti l'ufficio di propria competenza salvo diversa assegnazione del Comandante;
- g. l'Ispettore di Polizia Locale più alto in grado o con maggiore anzianità di servizio nel medesimo grado, assume le funzioni di responsabile del servizio giornaliero in caso di assenza del Comandante e di personale con la qualifica di ufficiale di P. L. In tal caso ha l'obbligo di impartire ogni utile disposizione al personale in servizio per l'attuazione delle direttive di servizio programmate.

### **Art. 18 – Funzioni degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti**

Gli Agenti, Assistenti e i Sovrintendenti espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze attenendosi alle disposizioni impartite e collaborano con gli Ufficiali all'espletamento di tutte le attività inerenti il servizio.

Per l'esecuzione dei servizi e degli interventi esterni, utilizzano i mezzi di servizio, gli strumenti e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo.

### **Art. 19 – Formazione professionale**

Il Comando promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale anche mediante organizzazione autonoma di corsi, a frequenza obbligatoria per i neoassunti entro il primo anno dalla data di assunzione.

La partecipazione ai corsi deve essere aperta a tutto il personale e la frequenza va assicurata in orario di servizio.

### **Art. 20 – Addestramento**

Il Comando organizza periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale, la cui frequenza va assicurata in orario di servizio.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITA' DI ESECUZIONE**

#### **Art. 21 - Attività Generale**

La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei Servizi d'Istituto e il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto nazionale di lavoro e in quello integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le OO.SS e delle norme del presente regolamento.

#### **Art. 22 - Ordine di servizio giornaliero**

L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli Uffici e dei Nuclei in cui si articola il Corpo, con cui il Comandante programma le quotidiane attività di servizio del personale.

L'ordine di servizio giornaliero è predisposto dal Servizio Segreteria e sottoscritto dal Comandante.

In caso di assenza o impedimento del Comandante è sottoscritto dal Vice Comandante e/o dal funzionario più alto in grado.

L'ordine di servizio giornaliero viene comunicato tempestivamente al personale.

Eventuali successive variazioni che si dovessero verificare sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio che le ha predisposto anche attraverso strumenti informatici o di telecomunicazione in dotazione alla struttura.

L'ordine di servizio giornaliero contiene la qualifica del servizio, il nominativo del personale, tipo di servizio da prestare con eventuali specifiche disposizioni operative con indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni di varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.

### **Art. 23 - Elementi organizzativi del servizio**

Sono elementi organizzativi del servizio, l'ordine, l'esecuzione e il rapporto.

La fase di controllo costituisce elemento fondamentale e interviene da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei e possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati, le istruzioni per l'espletamento del medesimo.

Se l'adempimento del servizio è affidato a più operatori, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando, cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente. Il più alto in grado ha anche la responsabilità dell'invio del rapporto finale al Comandante.

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al corpo di Polizia Locale redigono rapporto al proprio Ufficiale di riferimento, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.

L'ufficiale di riferimento di ciascun operatore, salvo che non vi siano motivi di urgenza stante la necessità di intervento o di comunicazione ad altri Settori dell'Ente o ad altre Autorità, mensilmente trasmette i rapporti ricevuti dagli operatori alla segreteria del Comando per l'archiviazione degli atti.

Tutti gli operatori, compresi gli ufficiali, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Ufficiale di riferimento e/o di turno e al Comandante, ogni novità urgente e importante inerente il servizio.

## **TITOLO III**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **Art. 24 - Disposizioni generali di comportamento**

Il personale di Polizia Locale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente l'Ente con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.

Nell'espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni dell'Ente e cura esclusivamente l'interesse pubblico.

E' fatto obbligo al personale di Polizia Locale di:

- agire con imparzialità, diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare direttamente nei casi di conflitto di interessi;
- mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all'ente e al servizio;
- non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragione di ufficio;
- promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio, malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità delle città in coerenza con i livelli di sicurezza dalla civile convivenza;
- corrispondere alle urgenze dei cittadini offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie;
- salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare la lingua straniera conosciuta o richiedere l'ausilio di un interprete;
- fornire il proprio nome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà fornire il numero di matricola;
- qualificarsi subito esibendo la tessera di servizio quando si opera in abito civile;

- osservare il divieto di fumare durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi compresi i veicoli di servizio;
- mettere in atto tutte le azioni che possano essere utili a misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione delle situazioni di emergenza;
- astenersi dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia Locale.

### **Art. 25 – Imparzialità**

Il personale di Polizia Locale, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione da cui dipende.

Il personale di Polizia Locale nell'esercizio dei suoi compiti respinge ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. In tal caso, l'operatore riferisce per iscritto al suo Comandante e al Presidente della Provincia.

### **Art. 26 - Rapporti interni al Corpo**

I rapporti funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati a rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento reciproci nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

### **Art. 27. - Celebrazioni**

Salvo diversa disposizione del Comandante, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali da comunicare preventivamente.

### **Art. 28. - Saluto**

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Tra uguali di grado, il saluto reciproco è un atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale appartenente alla Polizia Locale di altra Amministrazione, nonché alle Forze di Polizia Statali.

Il personale è dispensato dal saluto quando:

- sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- è a bordo di motocicli o autoveicoli in marcia;
- è inquadrato in drappello di scorta al gonfalone, o a quello regionale o alla bandiera nazionale.

Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti:

- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone della Città capoluogo ed a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare e Civile;
- al Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri;
- ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
- al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- al Presidente della Provincia;
- alle Autorità civili, giudiziarie, militari, statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle Autorità religiose.

## **Art. 29. - Forme di saluto**

Saluto da fermo a capo coperto:

- il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

Saluto da fermo a capo scoperto:

- il saluto si esegue senza particolari formalità e analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme, anche se in uniforme.

Nel caso in cui vi siano più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano nella qualifica.

## **Art. 30 - Rapporti esterni**

Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.

Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.

Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

## **Art. 31 - Regali e altre utilità**

E' fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere per sé o per altri, o di accettare, anche in occasione di festività, regali o altre utilità.

E' fatto divieto al personale di Polizia Locale di chiedere, per sé o per altri, o accettare, regali o altre utilità da un subordinato o sovraordinato in grado, e da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi.

## **Art. 32 - Comportamento in servizio**

Il personale di Polizia Locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il personale di Polizia Locale limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

Il personale di Polizia Locale non utilizza a fini privati, materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio; salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee all'Amministrazione, ad eccezione di soggetti tratti in arresto o denunciati.

Il personale di Polizia Locale non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

#### **Art. 33 - Comportamento nella vita sociale**

Il personale di Polizia Locale non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione.

#### **Art. 34 - Obbligo di comunicazione**

Ciascun appartenente al Corpo o Servizio di Polizia Locale è tenuto a comunicare, formalmente, al Presidente dell'Ente di appartenenza e al proprio Comandante, la richiesta di rinvio a giudizio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico.

#### **Art. 35 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni**

Il personale di Polizia Locale comunica al proprio Comandante o, nel caso trattasi del Comandante al Presidente dell'Ente di appartenenza, l'adesione ad associazioni dichiarando la non sussistenza di conflitti di interesse tra gli scopi sociali e l'attività istituzionale.

Il personale di Polizia Locale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi o utilità.

#### **Art. 36 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo (Titolo III), si rinvia al D.P.R. 62/2013 e s.m.i e al Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce, nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.).

## **TITOLO IV**

### **MEZZI DI SERVIZIO E STRUMENTI OPERATIVI**

#### **Art. 37 - Mezzi di servizio**

I modelli e le caratteristiche dei veicoli in dotazione al personale della Polizia Locale devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 37/2011 e dall'Allegato "A" sezione I del Regolamento Regionale n. 11/2017.

L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante.

Il personale che ha in consegna, in qualità di conducente, un veicolo di servizio deve condurlo con perizia e accortezza, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità connessi all'espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente del veicolo, a parità di grado, svolge le funzioni di "Capo-Pattuglia" e assume le responsabilità del buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere al Comando gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al superiore in grado, quando presente, o all'Agente istruttore. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

E' fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso.

Quando le necessità lo richiedono, potranno essere usati i segnali distintivi, ivi compresi quelli acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

I veicoli devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportatori, anche al conducente.

Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

### **Art. 38 – Autoveicoli adibiti esclusivamente a servizi di polizia stradale**

Agli autoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale, adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) è assegnata una speciale targa (PL) di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e nelle dimensioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.

La guida dei veicoli adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale è subordinata al possesso della patente di servizio.

### **Art. 39 – Patente di servizio**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A del suddetto Decreto, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

### **Art. 40 - Strumenti operativi e strumenti di autotutela**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.

Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente:

- a) SPRAY ANTIAGGRESSIONE; dovrà essere portato dal personale di Polizia Locale durante l'espletamento di Servizi Operativi mediante applicazione sul cinturone d'ordinanza.
- b) DISTANZIATORE; il porto del distanziatore sul cinturone d'ordinanza è previsto solo quando le condizioni di intervento ne prevedano, anche solo potenzialmente, il suo uso.
- c) GIUBOTTO DI PROTEZIONE BALISTICA; dovrà essere indossato in tutti quei servizi a rischio, quali posti di controllo, interventi di Ordine Pubblico, ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori.
- d) GUANTI ANTITAGLIO E ANTIPERFORAZIONE; andranno indossati dal personale di Polizia ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento di porre in essere.

I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

- a) in dotazione di reparto: distanziatori e giubbotti di protezione balistica,
- b) in dotazione individuale: spray antiaggressione e guanti antitaglio e antiperforazione.

L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

Le caratteristiche dei suddetti strumenti sono riportate nell'allegato "A" Sezione II del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11.

Il personale che ha in consegna strumenti e apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al Comando ogni malfunzionamento.

## **TITOLO V**

### **UNIFORMI**

#### **Art. 41 – Caratteristiche delle uniformi**

La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria;
- b) uniforme di servizio;
- c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza.

I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della Polizia Locale sono definiti nell'allegato "B" - UNIFORMI - del Regolamento Regionale n. 11 dell'11 aprile 2017.

Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando sono in servizio, hanno il dovere di indossare l'uniforme in dotazione.

Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di indossare l'uniforme con cura e decoro e avere cura della persona.

L'uso dell'uniforme e, in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore lavorative e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

E' consentito ai singoli appartenenti fregiare le uniformi con le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. È tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l'uso di orecchini. Il personale pone particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Per particolari esigenze o motivazioni di impiego tecnico-operativo, il Comandante o personale da lui autorizzato può essere dispensato dall'uso dell'uniforme, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.

## **TITOLO VI**

### **DISTINTIVO DI SERVIZIO E TESSERA DI RICONOSCIMENTO**



#### **Art. 42 - Tessera di riconoscimento**

A tutto il personale del Corpo di Polizia Locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Provincia, avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11- Allegato "D"; ordinariamente, la stessa ha validità 5 anni.

La tessera è esibita a ogni richiesta di conferma di qualifica e nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili prima di qualificarsi.

La tessera di riconoscimento è:

- conservata con cura;
- innovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;
- portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- restituita all'atto della cessazione dal servizio.

#### **Art. 43 - Distintivo di servizio**

Al personale della Polizia Locale è assegnata una placca di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma della Provincia di Lecce, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale.

L'uso di tali dotazioni da parte del personale della Polizia Locale è limitato ai servizi d'istituto, agli orari di servizio e al territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

### **TITOLO VII ARMAMENTO**

#### **Art. 44 - Generalità**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Pubblica Sicurezza, ai fini ed agli effetti della legge 4 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati dell'arma di ordinanza a cura e a spese della Provincia, per l'espletamento dei servizi d'istituto.

L'armamento è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

#### **Art. 45 - Numero di armi in dotazione**

Il Presidente della Provincia può delegare al Comandante del Corpo di Polizia Locale tutte le funzioni attribuitegli dal D.M. n. 145/1987.

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Presidente, su proposta del Comandante.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

#### **Articolo 46 - Tipo delle armi in dotazione**

Le armi in dotazione al personale della Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche cal. 9 corto e cal. 9 x 21 i cui modelli devono essere iscritti nel catalogo nazionale

delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.

Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con provvedimento del Comandante, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il Comandante, gli Ufficiali e il personale femminile.

Lo stesso provvedimento può altresì determinare:

- a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;
- b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dal personale della Polizia Locale.

#### **Articolo 47 - Requisiti per l'assegnazione dell'arma**

Le armi di cui al precedente articolo possono essere assegnate solo al personale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/86;
- b) possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 e ss.mm.ii. per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
- c) conseguimento del necessario addestramento e superamento di almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 145/87.

Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo, su richiesta del Comandante del Corpo, anche a seguito di segnalazione, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

#### **Articolo 48. - Modalità di porto dell'arma**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Il Comandante e gli Ufficiali portano l'arma sotto la giacca.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### **Articolo 49. - Assegnazione e versamento dell'arma**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, svolgono i compiti d'istituto previsti dalla L. n. 65/1986, dalla L. R. n. 37/2011 e ss.mm.ii, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.M. n. 145/1987.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente su proposta del Comandante per un periodo determinato ed il Presidente stesso su proposta del Comandante provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione rilasciato dal Presidente agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale i quali sono tenuti a portarlo sempre con sé.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

#### **Articolo 50. - Doveri dell'assegnatario**

Il personale della Polizia Locale, a cui è assegnata l'arma, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro disposte dal Comando.

#### **Articolo 51. - Istituzione dell'armeria**

Presso la sede della Polizia Locale è istituita l'armeria in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione con il relativo munizionamento, nonché eventuali armi e munizioni sequestrate in occasione di accertamenti di illeciti penali

L'istituzione dell'armeria, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Presidente e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

L'armeria può essere soggetta a verifiche di controllo da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Il consegnatario dell'armeria è il Comandante del Corpo o suo delegato.

#### **Articolo 52. - Caratteristiche e funzionamento dell'armeria**

Per il funzionamento e le caratteristiche dell'armeria si osservano le disposizioni di cui al Capo III "Tenuta e custodia delle armi" del D.M. n. 145/1987.

### **TITOLO VIII ONORIFICENZE**

#### **Art. 53. Tipologie di onorificenze**

Ai sensi dell'Allegato C del Regolamento Regionale n. 11/2017, agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferiti, individualmente e/o collettivamente, i seguenti riconoscimenti:

- a) Encomio scritto dal Comandante;
- b) Encomio scritto dal Presidente;
- c) Encomio d'Onore deliberato dal Consiglio Provinciale;
- d) Medaglia della Regione Puglia per meriti speciali.

Le modalità di concessione di riconoscimenti o di onorificenze e le caratteristiche delle stesse sono specificatamente previste dal suddetto regolamento regionale.

La proposta per il conferimento di medaglie, encomi e ricompense, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, è formulata dal Comandante al Presidente ed alla Regione Puglia a seconda dei casi e deve contenere la relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti

necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui si è verificata/conclusa l'attività e/o fatto di riferimento.

La proposta per il conferimento di encomi e ricompense per il Comandante viene formulata dal Presidente, o da un suo delegato, o dal Segretario Generale secondo le procedure previste dal comma precedente.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al merito o al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato e rappresentano titolo di merito, valutabile per la progressione orizzontale e verticale in carriera e per quant'altro previsto in materia.

E' consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana, nonché di brevetti di merito o di specialità, e/o conseguite nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Corpo con proprio atto.

Non è consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze non conformi e/o non autorizzate secondo disposizioni vigenti.

Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

## **TILOLO IX**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 54 - Norme abrogate**

E' abrogato il precedente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 744 del 10/06/1999.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, inoltre, si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti e incompatibili con lo stesso.

#### **ART. 55 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e al C.C.N.L.

#### **Art. 56 – Violazioni di norme**

La violazione delle norme del presente regolamento da parte del personale della Polizia Locale, determina l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità ed i criteri indicati nel Codice di Disciplina adottato dalla Provincia di Lecce, dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal C.C.N.L..

#### **Art. 57 - Fondo di integrazione per il personale di Polizia Locale**

Con separato regolamento è riconosciuta l'applicazione dell'art. 208 del C.d.S., in percentuale congrua, per la parte relativa alla Previdenza ed Assistenza del Personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

#### **ART. 58 - Norma di chiusura**

Le norme del presente regolamento, si intenderanno comunque tacitamente/automaticamente aggiornate secondo disposizioni di leggi e/o regolamenti e/o normative contrattuali che,

sopravvenute, ne contempleranno l'integrazione, la modifica, nonché l'abrogazione totale e/o parziale.